

Disposizioni regionali di attuazione del regolamento (UE) 2021/2115, articolo 58 comma 1 lettera a), ai fini dell'emanazione del bando regionale dell'intervento della *Ristrutturazione e riconversione dei vigneti* per la campagna 2025/2026

Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste 02 dicembre 2024 n. 0635206

- 1. Ambito di applicazione e area di intervento**
- 2. Condizioni di ammissibilità**
 - 2.1 Condizioni relative al soggetto richiedente
 - 2.2 Condizioni relative all'impresa
 - 2.3 Condizioni relative al progetto
- 3. Tipologia di intervento**
 - 3.1 Attività ammissibili
 - 3.1.1 Vigneti eroici e storici
 - 3.1.2 Reimpianto per motivi fitosanitari
 - 3.2 Interventi non ammissibili
- 4. Azioni ammissibili e non ammissibili**
 - 4.1 Azioni ammissibili
 - 4.2 Azioni non ammissibili
- 5. Criteri di sostegno**
 - 5.1 Attribuzione dei criteri di priorità
- 6. Importi ed aliquote di sostegno**
 - 6.1 Percentuale dell'aiuto
 - 6.2 Definizione del sostegno
- 7. Modalità di erogazione dell'aiuto**
- 8. Variazioni progettuali**
 - 8.1 Varianti
 - 8.2 Modifiche minori
- 9. Impegni e vincolo di mantenimento dell'investimento finanziato**
- 10. Controlli e misure per l'attuazione dell'intervento**
- 11. Penalità e sanzioni**
- 12. Demarcazione tra PSR e OCM del Settore Vitivinicolo**
- 13. Dotazione finanziaria**
- 14. Disposizioni finali e di coordinamento**

1. Ambito di applicazione e area di intervento

A norma dell'articolo 58 comma 1 lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, degli articoli 11, 12, 16, 40, 41 e 42 e Allegato II Parte II del regolamento delegato (UE) 2022/126 e del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste 02 dicembre 2024 n. 0635206 (decreto ministeriale n. 0635206/2024), con le presenti disposizioni vengono stabiliti, per l'esercizio finanziario 2025/2026, i criteri per l'applicazione nella regione Marche dell'intervento del settore vitivinicolo della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti inserito nel Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune per il periodo di programmazione 2023/2027 (*w001 - Ristrutturazione e riconversione vigneti*).

L'intervento Ristrutturazione e riconversione dei vigneti ha l'obiettivo di incrementare la competitività dei produttori di uva, di favorire la riqualificazione ed il rinnovamento dei vigneti e di incentivare la meccanizzazione al fine di ridurre i costi di produzione ed aumentare la sostenibilità in tutte le sue dimensioni (economica, ambientale e sociale) del settore vitivinicolo.

La sintesi dell'intervento della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti attuato nella regione Marche è riportata nella scheda riassuntiva redatta in conformità agli allegati I e II previsti all'articolo 2, comma 3 del decreto ministeriale n. 0635206/2024.

L'intervento Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2025/2026 si applica sull'intero territorio della regione Marche limitatamente alle aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine protetta (DOP) e indicazione geografica protetta (IGP) delle Marche nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale in materia di potenziale viticolo, e relative disposizioni regionali qui richiamate, alle condizioni previste nel presente allegato.

2. Condizioni di ammissibilità

La mancanza di uno dei requisiti richiesti e indicati ai successivi paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3 determina l'inammissibilità o la decadenza parziale o totale della domanda di sostegno.

Per la campagna 2025/2026 ciascun richiedente può presentare al massimo tre domande di sostegno - con richiesta di pagamento a collaudo o di pagamento su anticipo a fidejussione e di successivo saldo - per le seguenti tipologie di domanda di aiuto, anche contemporaneamente, a condizione che la stessa superficie non sia presente in più domande:

- a) domanda di sostegno per interventi di Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, individuabili, nel catalogo delle Attività dell'applicativo informatico reso disponibile dall'Organismo Pagatore AGEA per la presentazione delle istanze nel portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), con le lettere dei codici Attività primari "A" e "B" e codici Attività secondari correlati (cfr. TABELLA n. 1 e TABELLA n. 2 del presente allegato)
- b) domanda di sostegno per interventi sui "vigneti eroici" e "vigneti storici", iscritti nell'Elenco regionale, ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del decreto n. 6899 del 30 giugno 2020 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Legge 12 dicembre 2016, n.

238, articolo 7 comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici e DGR n. 45 del 23/01/2023 (di seguito Elenco regionale) (cfr. paragrafo 3.1.1), individuabili nel predetto catalogo delle Attività con le lettere dei codici Attività primari “E” e “S” e codici Attività secondari (cfr. TABELLA n. 1 e TABELLA n. 2 del presente allegato)

- c) domanda di sostegno per interventi sui vigneti oggetto di estirpazione obbligatoria a seguito di un provvedimento emanato da Servizio Fitosanitario Regionale (cfr. paragrafo 3.1.2), individuabili nel citato catalogo delle Attività con le lettere del codice Attività primario “D” e codici Attività secondari (cfr. TABELLA n. 1 e TABELLA n. 2 del presente allegato).

Le suddette tipologie di istanza debbono figurare in apposite distinte domande di sostegno, a pena di inammissibilità, precisando che l'applicativo informatico in SIAN per la presentazione delle istanze inibirà la possibilità di presentare domande con codice Attività primario - due o più - di cui alle lettere precedenti.

Le domande di sostegno sono presentate nel rispetto delle procedure contenute nel bando regionale, tenuto conto dei livelli di spesa massimi ammissibili stabiliti nelle Tabelle Standard dei Costi Unitari (TSCU) della *Metodologia per il calcolo e l'utilizzo delle tabelle dei costi unitari per l'intervento “w001 – Ristrutturazione e riconversione vigneti” del PSP 2023-2027*, certificata da Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) con nota prot. n. 49723 del 04/06/2024 e pubblicata all'indirizzo <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/25743> (*Metodologia dei costi unitari*), riportati nella TABELLA n. 2.

Le domande di sostegno per l'intervento Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per l'esercizio finanziario 2025/2026 si presentano sulla base dello schedario viticolo alfanumerico¹.

2.1 Condizioni relative al soggetto richiedente

Al momento della presentazione della domanda di sostegno², i soggetti debbono³ essere imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 c.c., singoli o associati, che conducono vigneti impiantati con varietà di uve da vino classificate per la coltivazione nella Regione Marche o che detengono autorizzazioni al reimpianto di vigneti, ad eccezione delle autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) n. 1308/2013 - come modificato da regolamento (UE) 2021/2117 punti 9,10,1,12 - e delle autorizzazioni per conversione di diritti di reimpianto trasferiti da altra azienda, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref (2016) 7158486 del 23/12/2016, punto 9.

Possono beneficiare dell'aiuto anche coloro i quali, al momento della presentazione della domanda di sostegno, non detengano ancora autorizzazioni al reimpianto di vigneti, purché si trovino in almeno una delle seguenti condizioni:

¹ Ai sensi del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 28 luglio 2023 n. 400046, le domande devono essere basate sul nuovo schedario vitivinicolo grafico. Tuttavia, il decreto ministeriale 24 ottobre 2024 n. 563749 stabilisce che, qualora lo schedario grafico non sia completato, le Regioni/PA possono optare per la presentazione delle domande basate sullo schedario vitivinicolo alfanumerico.

² Le domande di sostegno, di variante e di pagamento di saldo si presentano ad Organismo Pagatore AGEA tramite le funzionalità del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

³ Articolo 3 del decreto ministeriale n. 0635206/2024.

- abbiano già effettuata e comunicata l'estirpazione di vigneto, anche contestualmente alla domanda di sostegno all'intervento Ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- abbiano presentato richiesta di autorizzazione al reimpianto;
- siano destinatari di provvedimento di estirpazione obbligatoria da parte dell'Autorità competente per motivi fitosanitari.

Il richiedente, titolare o legale rappresentante, deve essere legittimato alla presentazione della domanda di sostegno e all'adempimento di tutti gli obblighi, impegni e oneri connessi all'adesione al presente intervento.

2.2 Condizioni relative all'impresa

L'impresa, al momento della presentazione della domanda di sostegno, deve:

1. essere titolare di Partita IVA, con codice attività agricola;
2. essere iscritta al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio con codici ATECO agricoli e posizione attiva;
3. aver costituito e aggiornato il proprio Fascicolo aziendale⁴ e Schedario viticolo⁵. Ai fini dell'aiuto all'intervento, il Fascicolo aziendale deve contenere aggiornate le informazioni delle superfici coltivate a vigneto e la documentazione concernente la titolarità alla conduzione delle superfici stesse. I dati degli impianti da ristrutturare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel Fascicolo aziendale e nello Schedario viticolo del richiedente;
4. avere la disponibilità ed il possesso delle superfici agricole, risultante da Fascicolo aziendale, sulle quali si intende realizzare l'investimento, a decorrere dalla data di presentazione della domanda di sostegno fino al termine del quinto anno successivo alla data di presentazione della domanda di saldo, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 9. La disponibilità delle superfici vitate oggetto di estirpazione, ove previsto in domanda di sostegno, decorre invece, salvo diversa disposizione nazionale, dalla data di presentazione della domanda di sostegno fino al termine di esecuzione dei lavori indicato nella domanda stessa. In ogni caso la disponibilità ed il possesso debbono risultare, a pena di inammissibilità della domanda di sostegno, da:
 - titolo di proprietà;
 - titolo di usufrutto;
 - contratto di affitto scritto e registrato;
 - atto di conferimento ad una società agricola o cooperativa di conduzione (nel caso di cooperative qualora le stesse non potessero far valere uno dei titoli sopra riportati)

⁴ I soggetti che intendono presentare domanda di sostegno per la Ristrutturazione e riconversione vigneti devono in primo luogo costituire o aggiornare il proprio fascicolo aziendale e lo schedario viticolo presso l'Organismo pagatore competente in relazione alla residenza del richiedente, se persona fisica, ovvero alla sede legale, se persona giuridica (secondo quanto disposto dagli articoli 4 e 5 del DM 12 gennaio 2015 n. 162 e dalla circolare AGEA.2023.67143 del 12 settembre 2023 ss.mm.ii.).

Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del DM n. 99707 del 1° marzo 2021, il fascicolo aziendale deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare. Il mancato rispetto dell'adempimento determina che il fascicolo aziendale non può più essere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma.

⁵ Strumento previsto all'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ss.mm.ii., articolo 8 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 e decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 febbraio 2022 n. 93849 ss.mm.ii..

- comodato, solo per Enti pubblici, stipulato in forma scritta, registrato e con scadenza successiva al tempo necessario all'adempimento degli impegni previsti dal bando.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopramenzionate. Per le aziende agricole gestite dagli Istituti Tecnici Agrari la disponibilità può risultare anche dal Regio decreto che trasforma le Scuole Agrarie in Istituti tecnici agrari.

Nel caso di proprietà indivisa il richiedente dovrà allegare l'autorizzazione del/i comproprietario/i alla realizzazione dell'impianto contenente la dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, della conoscenza degli impegni e vincoli derivanti dall'adesione all'intervento;

5. nel caso in cui non sia proprietaria della superficie inserita in domanda, essere inoltre in possesso del consenso del proprietario all'intervento e agli impegni previsti;
6. nei casi previsti, essere in possesso di consenso dei soci, o del consiglio di amministrazione, all'adesione all'intervento e all'assunzione degli impegni previsti;
7. essere in regola con le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia di potenziale vitivinicolo;
8. aver presentato, se dovuta, la dichiarazione di vendemmia e produzione mosto e vino relativa alla campagna vitivinicola 2024/2025 per tutte le superfici vitate aziendali. La dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva in tale campagna è stata pari a zero e anche in presenza di vigneti non produttivi in quanto di recente impianto, ai sensi dell'articolo 4 comma 5 del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 18 luglio 2019 n. 7701 concernente *Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento delegato (UE) 2018/2073 e di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione del 11 dicembre 2017 inerenti le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola* modificato da decreto 31 ottobre 2022 n. 555831 e decreto 29/11/2024 n. 0632162;
9. rientrare in una delle seguenti casistiche previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 ss.mm.ii.:
 - essere titolare di un'autorizzazione al reimpianto (per richiesta di conversione di ex diritto presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2022 e/o per estirpazione di superficie vitata, anche successiva al reimpianto anticipato);
 - aver presentato la richiesta di autorizzazione al reimpianto (per conversione presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2022 di ex diritto e/o per estirpazione di superficie vitata, anche successiva al reimpianto anticipato);
 - aver presentato la comunicazione di avvenuta estirpazione di superficie vitata;
 - aver avviato la procedura amministrativa di estirpazione di superficie vitata. Tale fattispecie si applica esclusivamente in caso di reimpianto successivo all'estirpazione di superficie equivalente e non al reimpianto anticipato. Atteso che le disposizioni regionali in ordine al potenziale viticolo non prevedono la comunicazione di intenzione di estirpare, si considera avviata la procedura amministrativa di estirpazione di superficie vitata con l'indicazione della superficie oggetto di intervento dettagliata nel modello di domanda di sostegno approvato da OP

AGEA, fermo restando che le azioni relative non siano state effettivamente iniziate, pena l'inammissibilità della relativa superficie sia per l'estirpazione sia per il reimpianto e della spesa collegata.

Le imprese inoltre, al momento della presentazione della domanda di sostegno, pena l'inammissibilità, devono:

- non essere produttori che coltivano impianti illegali e/o superfici vitate prive di autorizzazione ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ss.mm.ii., come stabilito all'articolo 40 comma 5 del regolamento delegato (UE) 2022/126;
- non essere rappresentate da soggetti ritenuti inaffidabili⁶;
- non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento o con presentazione di domanda di concordato o che a carico della stessa risulti pervenuta dichiarazione di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata. Tale condizione deve permanere fino al termine dei lavori e alla presentazione della domanda di pagamento di saldo, pena la decadenza della domanda, revoca dell'aiuto concesso e recupero dell'eventuale anticipo percepito con applicazione della maggiorazione del 10%;
- non trovarsi in una delle condizioni di esclusione disposte all'articolo 10 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 marzo 2017 n. 1411 ss.mm.ii, all'articolo 11 del decreto ministeriale 16/12/2022 n. 646643 - relativi all'attuazione della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti della campagne pregresse - e all'articolo 69 comma 3 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 *Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*.

2.3 Condizioni relative al progetto

Il progetto, al momento della presentazione della domanda di sostegno, deve prevedere:

- a. una descrizione dettagliata delle singole attività proposte, l'indicazione dell'eventuale utilizzo del materiale di sostegno non nuovo ed il termine ultimo per la realizzazione delle attività indicate (termine presentazione domanda di pagamento di saldo);
- b. le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la relativa superficie interessata. Tale criterio costituisce il cronoprogramma delle attività e deve essere obbligatoriamente riportato nella domanda di sostegno pena l'inammissibilità della stessa;
- c. la specifica, se del caso, delle autorizzazioni al reimpianto da utilizzare.

Sulla base del cronoprogramma previsto nella domanda di sostegno, il progetto di riconversione e ristrutturazione deve rispettare le seguenti modalità tecniche:

- 1) prevedere un periodo di realizzazione che non può superare il 20/06/2026, per le domande di sostegno a collaudo, e il 20/06/2027 per le domande di sostegno a fidejussione e, comunque, la data di messa a dimora delle barbatelle non può essere successiva alla validità dell'autorizzazione al reimpianto collegata alla domanda di

⁶ Sono ritenuti inaffidabili i richiedenti nei confronti dei quali, nelle ultime due campagne precedenti a quella in corso, sia stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale con relativa revoca degli aiuti nell'ambito della Ristrutturazione riconversione dei vigneti con recupero di indebiti percepiti, senza che sia intervenuta la restituzione degli importi da parte del beneficiario. In tal caso la domanda di aiuto non potrà essere ammessa per la campagna in corso. Non si considera inaffidabile il soggetto per il quale la procedura di revoca era stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.

sostegno. Pertanto le tempistiche e il cronoprogramma delle attività indicati in domanda devono essere compatibili con la validità delle autorizzazioni per reimpianto collegate alla domanda di sostegno. Eventuali variazioni al termine di realizzazione indicato in domanda di sostegno devono essere oggetto di apposita richiesta modifica del cronoprogramma, e comunque non oltre i termini sopra indicati (cfr. paragrafo 8.1), e potranno essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse da parte della Regione per l'esercizio finanziario coinvolto;

- 2) prevedere azioni di riconversione e ristrutturazione finalizzate alla realizzazione di vigneti destinati esclusivamente alla produzione di vini a DOP e a IGP delle Marche, in relazione all'obiettivo di privilegiare ed incrementare impianti destinati a produrre vini che hanno un legame con il territorio;
- 3) riguardare vigneti iscritti nello Schedario viticolo e oggetto di dichiarazione di vendemmia e produzione mosti e/o vini ai sensi del decreto ministeriale n. 7701/2019 ss.mm.ii.;
- 4) in caso di "vigneti eroici" e "vigneti storici" oggetto di richiesta di aiuto, questi devono risultare iscritti nell'Elenco regionale o essere oggetto di richiesta di riconoscimento e di iscrizione in detto Elenco alla data di presentazione della domanda di sostegno all'intervento della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2025/2026; in tale secondo caso l'esito della richiesta di iscrizione nell'Elenco regionale determina l'esito dell'istruttoria della domanda di aiuto alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- 5) prevedere la superficie minima per domanda di sostegno di **0.50.00 ettari** per tutte le Attività della TABELLA n. 1 e n. 2 delle presenti disposizioni, ridotta a:
 - ettari **0.30.00**, in caso di interventi di richiedenti che, alla data di presentazione della domanda, conducano una superficie agricola utilizzata a vigneto inferiore o uguale a tre ettari;
 - ettari **0.10.00**, in caso di interventi di:
 - reimpianto di "vigneti eroici" iscritti nell'Elenco regionale (cfr. paragrafo 3.1.1);
 - reimpianto di "vigneti storici" iscritti nell'Elenco regionale (cfr. paragrafo 3.1.1);
 - reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie (cfr. paragrafo 3.1.2).

Tali superfici minime debbono essere rispettate e riscontrate in fase di controllo di domanda di sostegno e di pagamento di saldo, pena, in funzione della fase istruttoria in cui si trova l'istanza, la non ammissibilità della domanda di sostegno o di pagamento di saldo, la revoca del contributo concesso e il recupero dell'anticipo eventualmente erogato maggiorato del 10%;

- 6) prevedere l'impiego di varietà di uve da vino comprese tra le varietà riconosciute idonee alla coltivazione, come classificate nella regione Marche in conformità all'Accordo tra il MIPAAF e le Regioni e le Province Autonome del 25 luglio 2002 con decreto n. 301/PSD del 11/08/2021;
- 7) prevedere l'impiego di materiale vivaistico prodotto nel rispetto del decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 16 concernente *Norme per la produzione e la commercializzazione*

dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625 ed appartenere alla categoria del materiale di moltiplicazione certificato (ex artt. 3 e 22 comma 1 lettera c) e materiali di produzione Standard (ex artt. 3 e 22 comma 1 lettera d). A tal fine farà fede quanto riportato nella fattura di acquisto del materiale e quanto riportato nelle etichette apposte su ogni imballaggio o mazzo di barbatelle che deve essere conservata in azienda per almeno un anno ed esibita, a richiesta, durante il controllo in loco, nonché altra documentazione ufficiale fornita dal beneficiario.

Non è ammesso il reimpiego di materiale vegetale aziendale autoprodotta, fatta salva l'autorizzazione alla produzione in conto lavorazione di cui all'articolo 26 del D.lgs 16/2022.

Le barbatelle o altro materiale vegetale utilizzato nell'impianto richiesto a contributo con il presente intervento settoriale devono essere fornite da Ditte autorizzate dal competente Servizio Fitosanitario o iscritte nel Registro Ufficiale degli Operatori professionali (cd. RUOP) della Regione Marche secondo quanto riportato nella normativa fitosanitaria vigente.

L'utilizzo di materiale vivaistico ottenuto in ambito aziendale e/o di materiale fornito da ditte non autorizzate dal Servizio Fitosanitario o non iscritto al RUOP e l'assenza di indicazioni esaustive in fattura e/o delle etichette di tutte le barbatelle piantate, costituisce motivo di inammissibilità dell'intervento interessato.

- 8) prevedere la realizzazione di vigneti realizzati utilizzando forme di allevamento a spalliera (Guyot, cordone speronato) tali da permettere un agevole uso delle macchine operatrici. Tali forme sono ritenute infatti le più adatte ad una produzione di qualità per la peculiarità dei vitigni e le caratteristiche ambientali degli ambienti viticoli marchigiani.

Fanno eccezione le forme di allevamento impiegate per interventi su "vigneti storici", di cui al paragrafo 3.1.1 delle presenti disposizioni, che debbono essere reimpiantati prevedendo la forma di allevamento tradizionale che ne ha consentito il riconoscimento ed iscrizione nell'Elenco regionale;

- 9) indicare la corretta Attività che si intende attuare, in conformità al paragrafo 3 del presente allegato, atteso che non è possibile rettificare la domanda di sostegno;

- 10) garantire che i vigneti oggetto di aiuto alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti

- in fase di domanda di sostegno
 - abbiano la composizione ampelografica, definita su base aziendale, idonea alla produzione dei vini a DOP e/o a IGP delle Marche ivi indicati
 - abbiano la densità di impianto pari o superiore a 2.500 ceppi/ettaro, fatte salve le norme specifiche previste dagli specifici disciplinari di produzione dei vini a DOP e a IGP delle Marche ivi indicati
- a fine intervento
 - siano iscritti nello Schedario viticolo e risultino idonei alla produzione di vini a DOP o a IGP delle Marche indicati nella domanda di sostegno approvata o successiva modifica;

- siano razionali e idonei alla meccanizzazione parziale o integrale e la relativa tipologia impiantistica dovrà prevedere strutture portanti in grado di sostenere i diversi livelli di meccanizzazione (parziale o totale). Fanno eccezione i “vigneti storici” che comunque debbono essere impiantati prevedendo l'utilizzo esclusivo di pali di legno;
- in caso di “vigneti eroici” e “vigneti storici”, di cui ai paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, mantengano le condizioni per il riconoscimento che ne hanno consentito l'iscrizione nell'Elenco regionale.

In caso di reimpianto di “vigneti eroici” e “vigneti storici” iscritti nell'Elenco regionale (cfr. TABELLA n. 1 e TABELLA n. 2 – codici Attività primaria EA.1, EA.3, SA.1, EB.1, E.B.3 e codici Attività secondarie collegate), per quanto riguarda le modalità tecniche, si fa riferimento inoltre alle disposizioni approvate con decreto interministeriale n. 6899/2020, all'articolo 9 del decreto ministeriale n. 0635206/2024 e al paragrafo 3.1.1 delle presenti disposizioni.

In caso di reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie (cfr. TABELLA n. 1 e TABELLA n. 2 – codice Attività primaria D.1 e codici Attività secondari), per quanto riguarda le modalità tecniche si fa riferimento all'articolo 10 del decreto ministeriale n. 0635206/2024 e al paragrafo 3.1.2 delle presenti disposizioni.

Il reimpianto di “vigneti eroici” e “vigneti storici” iscritti nell'Elenco regionale e il reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie va comunque inteso come reimpianto di una superficie vitata in produzione ai sensi delle disposizioni regionali vigenti.

3. Tipologia di intervento

3.1 Attività ammissibili

Sono ammissibili le seguenti attività:

- a. la riconversione varietale, che consiste:
 1. nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
- b. la ristrutturazione, che consiste:
 2. nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto in una posizione ritenuta più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione sia per ragioni climatiche ed economiche;
 3. nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto.

Attività dichiarate in domanda di sostegno che non risultino rispettare tali condizioni saranno dichiarate inammissibili (cfr. paragrafo 2.3 del presente allegato).

Le attività di cui alle lettere a) e b) si realizzano attraverso il reimpianto di una superficie vitata:

- mediante l'utilizzo di una autorizzazione al reimpianto valida in possesso del beneficiario;

- estirpando un vigneto presente sul Fascicolo aziendale con successiva acquisizione della relativa autorizzazione al reimpianto;
- con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, in conduzione sul Fascicolo aziendale al momento della presentazione della domanda di sostegno;
- mediante conversione di un diritto di reimpianto iscritto nel Registro nazionale a condizione che la richiesta di conversione sia avvenuta entro e non oltre il 31 dicembre 2022 e il diritto non provenga da trasferimento da altra azienda.

Gli interventi che variano il potenziale viticolo aziendale devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni regionali riguardanti il controllo del potenziale viticolo comunitario, nazionale e regionale vigente.

3.1.1 Vigneti eroici e storici

Ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale n. 0635206/2024 sono previsti aiuti per interventi sui vigneti definiti come "storici" e/o "eroici" ai sensi del decreto interministeriale n. 6899/2020 ed iscritti nell'Elenco regionale o oggetto di richiesta di iscrizione in detto Elenco alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Nello specifico, in conformità alla DGR n. 45/2023, si definisce:

- **Vigneto eroico**, il vigneto di cui all'articolo 2 comma 1 e articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto interministeriale n. 6899/2020, avente almeno uno dei seguenti requisiti:
 - pendenza media del terreno superiore al 30%
 - altitudine media superiore ai 500 metri sul livello del mare, ad esclusione dei vigneti situati su altopiani. Si definisce un vigneto situato in "altopiano" se localizzato ad una altitudine (media) superiore a 500m e con pendenza (media) inferiore al 4%
 - sistemazione degli impianti viticoli su terrazze e gradoni
- **Vigneto storico**, il vigneto di cui all'articolo 2 comma 2 e articolo 3 comma 1 lettera b) e comma 2 del decreto ministeriale n. 6899/2020, la cui presenza è segnalata in una determinata superficie in data antecedente al 1960 e avente contestualmente i seguenti requisiti:
 - utilizzo di forme di allevamento tradizionali (alberata con tutori vivi, alberello, cordone speronato, Guyot e sue varianti, pergola, tendone);
 - presenza di sistemazioni idraulico-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico (terrazzamento, ciglionamento, rittochino, cavalcapoggio, girapoggio, spina).

È riconoscibile come "storico" anche un vigneto che era presente prima del 1960 e che nel periodo successivo al 1960 è stato estirpato e reimpiantato sulla medesima superficie con le medesime caratteristiche del vigneto precedente e se sono presenti le forme di allevamento tradizionali del luogo o le sistemazioni idrauliche agrarie storiche o di pregio paesaggistico sopra elencate.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del citato decreto ministeriale n. 6899/2020, sono altresì definiti vigneti "storici" le superfici vitate:

- a) appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico, purché la viticoltura costituisca la motivazione dell'iscrizione e i vigneti presentino le caratteristiche principali dell'iscrizione;
- b) afferenti a territori che hanno ottenuto dall'UNESCO il riconoscimento di eccezionale valore universale e ove il criterio di iscrizione nella lista dei siti UNESCO si riferisca esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura;
- c) ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli.

I vigneti ricadenti nei territori individuati da tali istituzioni assumono il carattere di "storicità" anche se reimpiantati in periodi successivi al 1960, ma solo su superfici già interessate da vigneti prima di tale data. Il riconoscimento attribuito dalle istituzioni sopracitate, riguarda l'intera area, a cui viene riconosciuta una valenza storico-paesaggistica-culturale che va salvaguardata e conservata; proprio per tale valenza, non possono essere realizzati nuovi impianti su superfici dove storicamente non era presente il vigneto.

Ai sensi dell'articolo 9 comma 3 del decreto ministeriale n. 0635206/2024, i beneficiari dell'aiuto per l'intervento della Ristrutturazione e riconversione dei "vigneti eroici" e/o "vigneti storici", si impegnano ad eseguire eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile della tradizione locale, per il mantenimento dei requisiti del riconoscimento di "vigneto eroico" e/o "vigneto storico" ed iscrizione nell'Elenco regionale.

In caso di "vigneti eroici", il reimpianto può avvenire sulla stessa superficie che ha dato origine all'iscrizione nell'Elenco regionale o in altra superficie, a condizione che sia garantito il possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'Elenco regionale, mediante utilizzo di tutte le varietà idonee alla coltivazione nella regione Marche.

In caso di "vigneti storici" il reimpianto deve avvenire nella stessa superficie che ha dato origine all'iscrizione nell'Elenco regionale e debbono essere:

- mantenute la stessa forma di allevamento e sistemazioni idraulico-agrarie del vigneto originario iscritto nell'Elenco regionale;
- utilizzati vitigni autoctoni o di antica coltivazione tipicamente usati nella zona o consentiti dagli specifici disciplinari di produzione di vini a DOP/IGP dell'area in cui è ricompreso il vigneto;
- utilizzati pali di legno.

3.1.2 Reimpianto per motivi fitosanitari

Ai sensi dell'articolo 58 paragrafo 1 lettera a) iii) del regolamento (UE) 2021/2115 e articolo 41 del regolamento delegato (UE) 2022/126, i produttori accedono all'intervento di reimpianto per motivi fitosanitari solo a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dal Settore Fitosanitario Regionale.

Il provvedimento di estirpazione obbligatoria contiene, almeno, i seguenti elementi:

- l’indicazione, ove previsto, del produttore destinatario del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l’indicazione del o degli organismi nocivi che hanno colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria tra quelli indicati all’allegato III al decreto ministeriale n. 0635206/2024 dove esplicitamente sia indicata e riconosciuta la presenza della Flavescenza dorata quale organismo nocivo che ha colpito la superficie vitata oggetto del provvedimento;
- la localizzazione della o delle superfici vitate colpite dall’infestazione oggetto del provvedimento di estirpazione obbligatoria;
- l’indicazione dell’esatta superficie vitata, espressa in ettari, interessata dal provvedimento;
- i termini entro i quali effettuare l’estirpazione obbligatoria.

Il provvedimento di cui sopra è trasmesso, contestualmente alla sua adozione, alla Struttura regionale competente per l’accoglimento delle domande della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti e per conoscenza al Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e foreste – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale delle Politiche Internazionali e dell’Unione Europea – PIUE VII.

La documentazione attestante le infestazioni è conservata presso il Settore Fitosanitario Regionale e tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali.

Il reimpianto per motivi fitosanitari è effettuato con le medesime varietà di uva da vino estirpate o con varietà diverse purché tra quelle riconosciute idonee alla coltivazione per la Regione Marche ed avviene nei termini previsti al paragrafo 7.

Le spese di estirpazione dei vigneti oggetto di provvedimento di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari e la compensazione delle perdite di reddito conseguenti all’estirpazione non costituiscono mai una spesa ammissibile.

Di seguito, in TABELLA n.1, è riportato il riepilogo delle Attività ammissibili all’aiuto nella regione Marche per la campagna 2025/2026.

TABELLA n. 1: ATTIVITÀ AMMISSIBILI

ATTIVITÀ	DESCRIZIONE	CODICE PRIMARIO
A Riconversione varietale	ESTIRPAZIONE di vigneto con varietà di vite non rispondenti al mercato e REIMPIANTO di vigneto realizzato sullo stesso o su altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior interesse enologico e commerciale	A.1
	REIMPIANTO del vigneto realizzato sullo stesso o su altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior interesse enologico e commerciale	A.2
	REIMPIANTO ANTICIPATO di vigneto, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior interesse enologico e commerciale	A.3

ATTIVITÀ	DESCRIZIONE	CODICE PRIMARIO
	ESTIRPAZIONE di “vigneto eroico” iscritto nell’Elenco regionale con varietà di vite non rispondenti al mercato e REIMPIANTO di “vigneto eroico” realizzato sullo stesso, o su altro appezzamento a condizione che questo abbia i requisiti per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei vigneti eroici, con o senza la modifica del sistema di allevamento, <u>di una diversa varietà di vite</u> ritenuta di maggior interesse enologico e commerciale	EA.1
	REIMPIANTO ANTICIPATO di “vigneto eroico” iscritto nell’Elenco regionale, con o senza la modifica del sistema di allevamento, <u>di una diversa varietà di vite</u> ritenuta di maggior interesse enologico e commerciale, a condizione che l’appezzamento oggetto di reimpianto abbia i requisiti per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei “vigneti eroici”	EA.3
	ESTIRPAZIONE di “vigneto storico” iscritto nell’Elenco regionale con varietà di vite non rispondenti al mercato e REIMPIANTO di “vigneto storico” realizzato sullo stesso appezzamento e con la stessa forma di allevamento e stessa sistemazione idraulico-agraria del vigneto iscritto nell’Elenco regionale, mediante utilizzo <u>di diversa varietà di vite ritenuta di maggior interesse enologico e commerciale, purché autoctona o tradizionale della zona, senza modifica del sesto e utilizzo di pali di legno</u>	SA.1
B Ristrutturazione	ESTIRPAZIONE di vigneto e REIMPIANTO del vigneto: <ul style="list-style-type: none"> • in diversa collocazione in posizione ritenuta più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per esposizione sia per ragioni climatiche e economiche; • sullo stesso appezzamento ma con modifica alla forma di allevamento o sesto di impianto 	B.1
	REIMPIANTO del vigneto <ul style="list-style-type: none"> • con diversa collocazione in posizione ritenuta più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per esposizione sia per ragioni climatiche ed economiche; • sullo stesso appezzamento ma con modifica alla forma di allevamento o sesto di impianto 	B.2
	REIMPIANTO ANTICIPATO del vigneto in una posizione ritenuta più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per esposizione sia per ragioni climatiche ed economiche	B.3
	ESTIRPAZIONE di “vigneto eroico” iscritto nell’Elenco regionale e REIMPIANTO di “vigneto eroico”: <ul style="list-style-type: none"> • <u>con diversa collocazione</u> in posizione ritenuta più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per esposizione sia per ragioni climatiche e economiche, a condizione che l’appezzamento oggetto di reimpianto abbia i requisiti per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei vigneti eroici; • sullo stesso appezzamento ma con modifica della forma di allevamento o sesto di impianto 	EB.1
	REIMPIANTO ANTICIPATO del vigneto con posizione ritenuta più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per esposizione sia per ragioni climatiche ed economiche, a condizione che l’appezzamento oggetto di reimpianto abbia i requisiti per l’iscrizione nell’Elenco regionale dei vigneti eroici;	EB.3

ATTIVITÀ	DESCRIZIONE	CODICE PRIMARIO
D	REIMPIANTO di vigneto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari	D.1

N.B. A ciascun codice Attività primario sono collegati uno o più codici Attività secondari come riportato in TABELLA n. 2.

3.2 Interventi non ammissibili

Il regime di aiuto alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti non si applica:

- al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, intendendosi in tal senso il reimpianto sulla stessa superficie, con la stessa varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto quando le viti sono giunte al termine del loro ciclo di vita naturale (cfr. articolo 5 comma 4 del decreto ministeriale n. 0635206/2024).
- alla normale gestione dei vigneti [cfr. allegato II parte II del regolamento delegato (UE) 2022/126];
- ad interventi relativi a superfici vitate impiantate prive di autorizzazione ai sensi dell'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ss.mm.ii.;
- ad interventi realizzati nella totalità o in parte su "superfici vitate abbandonate" come definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, ovvero realizzati su una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole;
- a vigneti da realizzare con autorizzazioni per nuovo impianto, di cui all'articolo 64 del regolamento (UE) 1308/2013 ss.mm.ii. e all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste 19/12/2022 n. 649010 *Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli*;
- a vigneti da realizzare con autorizzazioni da conversione di ex diritti di impianto derivanti da trasferimento tra aziende, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref (2016) 7158486 del 23/12/2016, punto 9;
- agli interventi finalizzati alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per vini senza DOP o IGP;
- agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a 2.500 ceppi/ettaro;
- ai vigneti che negli ultimi cinque anni abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali e/o regionali per gli stessi interventi;
- alle superfici vitate non inserite nella dichiarazione di vendemmia e produzione mosto e/o vino di cui al decreto ministeriale n. 7701/2019 ss.mm.ii. per la campagna 2024/2025.

Non sono comunque ammissibili:

- progetti collettivi;

- vigneti in coltura promiscua;
- interventi realizzati con sistema di allevamento ad alberata, alberello, tendone e pergola al di fuori degli interventi da attuare su “vigneti storici” iscritti nell’Elenco regionale con tale sistema di allevamento identificati con codice Attività primaria “S” nel catalogo in SIAN;
- interventi finalizzati alla realizzazione di vigneti mediante autorizzazioni al reimpianto scadute o non valide;
- interventi su superfici vitate soggette a vincoli, impegni e prescrizioni di qualsiasi natura (es: impegni pluriennali, vincolo di destinazione d’uso, sequestro giudiziario, aree soggette a vincoli naturali ecc.);
- interventi di sovrinnesto e miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti e qualsiasi altro intervento non indicato nelle TSCU della *Metodologia dei costi unitari*;
- attività previste dall’Allegato II, parte II del regolamento (UE) 2022/126;
- impianti che in domanda di sostegno hanno previsto l’utilizzo di materiale di sostegno nuovo per i quali la domanda di pagamento di saldo non è corredata da documentazione fiscale per tutto il materiale di sostegno (tutori di barbatelle, pali di testata ed intermedi, fili, ancore, accessori ecc) riscontrato in campo, che ne attesti l’acquisto a decorrere dal giorno successivo la data di presentazione della domanda di sostegno ed entro il termine ultimo di esecuzione lavori e presentazione domanda di saldo;
- impianti per i quali, in sede di controllo sulla domanda di pagamento di saldo, non risultino eseguite e documentate tutte le correlate azioni previste nelle TSCU della *Metodologia dei costi unitari*.

4. Azioni ammissibili e non ammissibili

4.1 Azioni ammissibili

Le azioni ammissibili e quelle non ammissibili sono riportate nell’allegato B, predisposto secondo gli schemi approvati con gli Allegati I e II dell’articolo 2 comma 3 del decreto ministeriale n. 0635206/2024.

Le operazioni ammissibili a finanziamento sono esclusivamente quelle effettuate a decorrere dal giorno successivo alla data di presentazione delle domande di sostegno e comunque non oltre il termine stabilito per la realizzazione dei lavori e presentazione della domanda di pagamento di saldo (cfr. paragrafo 7).

Fanno eccezione le spese per l’azione di estirpazione del vigneto che sono ammissibili, ove previste (cfr. TABELLA n. 1 e TABELLA n. 2 - codici Attività primari A.1, EA.1, SA.1, B.1, EB.1 e codici Attività secondari collegati), solo se effettuate a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di esito istruttorio di ammissibilità della Regione e comunque non prima della data stabilita da AGEA OP nelle proprie Istruzioni operative n. 6/2025 per l’esecuzione dei controlli *ex ante*.

Qualora la domanda di sostegno non risultasse finanziabile, le eventuali spese sostenute dal richiedente per azioni di ristrutturazione e riconversione sono a suo carico e non sono imputabili alla domanda di sostegno che dovesse essere ripresentata nell’annualità successiva.

Sono finanziabili esclusivamente le seguenti azioni:

A. Azioni collegate all'impianto viticolo oggetto di ristrutturazione, compresa la ricollocazione dell'impianto viticolo secondo le TSCU:

- estirpazione dell'impianto viticolo (compresa la rimozione delle strutture di supporto e relativo smaltimento a norma di legge, il taglio, la raccolta e il trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali)

B. Azioni collegate alla preparazione del terreno dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito secondo le TSCU:

- Lavorazioni preparatorie (scasso seguito da lavorazioni secondarie, quali erpicatura o altre lavorazioni di livellamento)
- concimazione organica e minerale

C. Azioni collegate alla realizzazione dell'impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito secondo le TSCU:

- Squadratura e picchettamento dell'impianto
- Realizzazione dell'impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale, ivi compresa la modifica del portainnesto)
- Messa in opera delle strutture di supporto (sostegni)
- Acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell'impianto viticolo (barbatelle innestate o da innestare, marze, elementi per il fissaggio delle strutture di sostegno, ancore, tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per pianta e tutto quanto necessario all'impianto).

Nel bando regionale sono specificate le condizioni per l'ammissibilità della spesa in conformità alle Istruzioni Operative di OP AGEA n. 6/2025.

4.2 Azioni non ammissibili

Non sono ammissibili le spese previste dall'Allegato II, parte II del regolamento (UE) 2022/126 e quelle per le azioni non previste nelle TCSU della *Metodologia dei costi standard*, di seguito indicate:

1. Normale gestione dell'impianto viticolo
2. Cure colturali (spese di allevamento, eliminazione infestanti etc.)
3. Spietramento
4. Azioni collegate alla modifica della pendenza/livello dell'impianto viticolo:
 - modifica del profilo del terreno
 - livellamento del suolo
 - trasformazione e ricostituzione dell'impianto viticolo per permettere l'accesso diretto delle macchine.
5. Azioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta:
 - messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra compresa la conversione dei piani di raccordo dei terrazzi al servizio del vigneto.
6. Azioni collegate alle tecniche di impianto nell'impianto viticolo ristrutturato:
 - messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni).
7. Azioni collegate all'istallazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso:

- allestimento e miglioramento dell'impianto di irrigazione del vigneto.
- 8. Protezione contro danni da vandalismo, per esempio attraverso:
 - costruzione di schermi
 - protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali.
- 9. Protezione contro danni da selvaggina, uccelli, per esempio attraverso:
 - copertura dei filari del vigneto con reti di protezione
 - macchine per spaventare gli uccelli
 - protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali.
- 10. Protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione.
- 11. Costruzione di frangivento e muri di protezione.
- 12. Passi carrai, sia all'interno di un vigneto sia quelli che portano a un vigneto.
- 13. Strade carrozzabili ed elevatori
- 14. Acquisto di trattori o di altri mezzi di trasporto.
- 15. Estirpazione dei vigneti infetti e perdita di reddito a seguito dell'obbligo di estirpazione per ragioni fitosanitarie. (cfr. paragrafo 3.1.2).

Non sono comunque eleggibili all'aiuto:

- le azioni sostenute prima del giorno successivo alla data di presentazione della domanda di sostegno e quelle sostenute oltre il termine massimo stabilito per la realizzazione dei lavori e presentazione della domanda di pagamento di saldo stabilito al paragrafo 7;
- le azioni eseguite non supportate da idonea documentazione prevista dal bando regionale sulla base delle istruzioni operative di OP AGEA n. 61/2025;
- le spese per azioni non incluse nelle TSCU previste *Metodologia dei costi unitari*.

5. Criteri di sostegno

Dopo avere esaminato le domande sulla base dei criteri di ammissibilità stabiliti ai paragrafi 2.1, 2.2 e 2.3 delle presenti disposizioni, alle domande ammissibili, indipendentemente dall'Attività selezionata, sono attribuiti i punteggi stabiliti in applicazione del comma 4 dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 0635206/2024, sulla base dei criteri di priorità previsti nell'Allegato V dello stesso decreto e di seguito individuati.

5.1 Attribuzione dei criteri di priorità

Sono individuati i seguenti criteri di priorità:

- A. Tipologia del richiedente
- B. Particolari situazioni aziendali

Detti criteri sono applicati nella regione Marche alle domande di Ristrutturazione e riconversione dei vigneti della campagna 2025/2026 secondo l'articolazione e i punteggi indicati nelle seguenti tabelle A e B.

A. Tipologia del richiedente

Criterio		Punti	Fonte documentale per la verifica dei criteri dichiarati in domanda di sostegno
1	Titolare o legale rappresentante che al momento della presentazione della domanda ha un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni	30	Fascicolo aziendale
2	Richiedente iscritto, in qualità di socio, a Consorzi di tutela vini DOP delle Marche autorizzati ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238	30	Libro soci Consorzio di tutela vini DOP, oppure attestazione del Consorzio di tutela vini DOP

B. Particolari situazioni aziendali

Criterio		Punti	Fonte documentale per la verifica dei criteri dichiarati in domanda di sostegno
1	Aziende con rapporto Superficie vitata/SAU maggiore del 50%	20	Fascicolo aziendale
2	Aziende e/o le superfici vitate localizzate in zone particolari quali le "zone svantaggiate" ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013, ai sensi della Direttiva 75/268/CEE art. 3 par. 3 e 4	20	Fascicolo aziendale

N.B. I punteggi dei criteri 1, 2 e 3, ove applicabili, sono cumulabili. Ai fini dell'attribuzione del punteggio del criterio 2 viene considerata l'iscrizione nell'elenco soci del Consorzio di tutela vini DOP, oppure nel libro soci di una cooperativa iscritta al Consorzio di tutela del vino DOP, alla data di presentazione della domanda di sostegno.

A parità di punteggio viene data preferenza al richiedente con minore età alla data di presentazione della domanda di sostegno. Nel caso in cui si tratti di una società di persone o di capitali, l'età di riferimento è quella del legale rappresentante.

I requisiti atti all'assegnazione dei punteggi devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di sostegno e dichiarati dal richiedente nella domanda, pena il mancato riconoscimento degli stessi in sede di istruttoria di ammissibilità.

Il punteggio richiesto in domanda di sostegno non può in nessun caso essere aumentato.

6. Importi ed aliquote di sostegno**6.1 Percentuale dell'aiuto**

A norma dell'articolo 59 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2021/2115 il sostegno alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti nella Regione Marche **in ogni caso non può superare il 50% dei costi.**

6.2 Definizione del sostegno

Il sostegno alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti può essere erogato soltanto nelle seguenti forme:

- a) compensazione dei produttori per le perdite di reddito conseguenti alla esecuzione dell'intervento. La compensazione della perdita di reddito può assumere una delle seguenti forme:

- a1) coesistenza di viti vecchie e nuove per un periodo non superiore ai tre anni. In tal caso l'estirpazione della superficie vitata deve essere effettuata entro la fine del terzo anno successivo a quello dell'impianto;
- a2) compensazione finanziaria. Detta compensazione, calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale 8 marzo 2010, n. 2862 ss.mm.ii., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010, è fissata in **2.300,00 euro/ettaro** in caso di estirpazione e reimpianto ed è erogata per una sola annualità. Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora vengano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalla operazione di ristrutturazione e riconversione oppure in caso di impegno a estirpare una equivalente superficie vitata (reimpianto anticipato) inserite nel progetto oggetto di richiesta di sostegno oppure in caso di reimpianto per motivi fitosanitari (cfr. TABELLA n. 1 e TABELLA n. 2 – codici Attività codice primario A.2, A.3, B.2, B.3, D.1 e codici Attività secondari collegati).

b) contributo ai costi di ristrutturazione e riconversione, in conformità all'articolo 8 comma 3 del decreto ministeriale n. 0635206/2024, determinato esclusivamente sulla base delle TSCU della Metodologia dei costi unitari nel limite dei livelli massimi di spesa riportati in TABELLA n. 2.

TABELLA n. 2 – Attività ammissibili e costi unitari massimi ad ettaro (fonte: Catalogo delle Attività previste da OP AGEA e individuabili nell'applicativo informatico in SIAN)

CODICE ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESTIRPO €	IMPIANTO NUOVO €	Importo strutture di sostegno (allegato 1 della Metodologia dei costi unitari) €	IMPORTO PER CALCOLO CONTRIBUTO - UTILIZZANDO MATERIALE DI SOSTEGNO NUOVO (comprensivo di costi per l'estirpo) €	IMPORTO PER CALCOLO CONTRIBUTO - UTILIZZANDO MATERIALE DI SOSTEGNO NON NUOVO (comprensivo di costi per l'estirpo €)	MANCATO REDDITO €
A	RICONVERSIONE VARIETALE						
A1	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto						
A1.21.01	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 2000 a 3774 pianeggiante	1.968,00	22.698,00	11.886,00	24.666,00	12.780,00	SI
A1.21.02	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 2000 a 3774 pendenza >15%	1.968,00	22.895,00	12.083,00	24.863,00	12.780,00	SI
A1.21.04	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 3775 a 4107 pianeggiante	1.968,00	23.854,00	12.606,00	25.822,00	13.216,00	SI
A1.21.05	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 3775 a 4107 pendenza >15%	1.968,00	24.063,00	12.816,00	26.031,00	13.215,00	SI
A1.21.07	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 4108 pianeggiante	1.968,00	25.651,00	13.535,00	27.619,00	14.084,00	SI
A1.21.08	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 4108 pendenza >15%	1.968,00	25.876,00	13.760,00	27.844,00	14.084,00	SI
A1.21.10	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - alberello pianeggiante	1.968,00	16.546,00	4.095,00	18.514,00	14.419,00	SI

CODICE ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESTIRPO €	IMPIANTO NUOVO €	Importo strutture di sostegno (allegato 1 della Metodologia dei costi unitari) €	IMPORTO PER CALCOLO CONTRIBUTO - UTILIZZANDO MATERIALE DI SOSTEGNO NUOVO (comprensivo di costi per l'estirpo) €	IMPORTO PER CALCOLO CONTRIBUTO - UTILIZZANDO MATERIALE DI SOSTEGNO NON NUOVO (comprensivo di costi per l'estirpo €)	MANCATO REDDITO €
A1.21.11	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - alberello pendenza >15%	1.968,00	16.620,00	4.169,00	18.588,00	14.419,00	SI
A1.21.13	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - pergola pianeggiante densità fino a 3251	1.968,00	32.729,00	24.178,00	34.697,00	10.519,00	SI
A1.21.14	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - pergola densità fino a 3251 pendenza >15%	1.968,00	32.937,00	24.386,00	34.905,00	10.519,00	SI
A1.21.16	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - pergola pianeggiante densità da 3252	1.968,00	37.030,00	25.572,00	38.998,00	13.426,00	SI
A1.21.17	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - pergola densità da 3252 pendenza >15%	1.968,00	37.262,00	25.804,00	39.230,00	13.426,00	SI
A1.21.19	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - tendone pianeggiante	1.968,00	31.241,00	24.310,00	33.209,00	8.899,00	SI
A1.21.20	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - tendone pendenza >15%	1.968,00	31.636,00	24.705,00	33.604,00	8.899,00	SI
A2	RICONVERSIONE VARIETALE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE						
A2.00.01	RICONVERSIONE VARIETALE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - spalliera densità da 2000 a 3774 pianeggiante		22.698,00	11.886,00	22.698,00	10.812,00	
A2.00.02	RICONVERSIONE VARIETALE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - spalliera densità da 2000 a 3774 pendenza >15%		22.895,00	12.083,00	22.895,00	10.812,00	
A2.00.04	RICONVERSIONE VARIETALE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - spalliera densità da 3775 a 4107 pianeggiante		23.854,00	12.606,00	23.854,00	11.248,00	
A2.00.05	RICONVERSIONE VARIETALE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - spalliera densità da 3775 a 4107 pendenza >15%		24.063,00	12.816,00	24.063,00	11.247,00	
A2.00.07	RICONVERSIONE VARIETALE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - spalliera densità da 4108 pianeggiante		25.651,00	13.535,00	25.651,00	12.116,00	
A2.00.08	RICONVERSIONE VARIETALE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - spalliera densità da 4108 pendenza >15%		25.876,00	13.760,00	25.876,00	12.116,00	
A2.00.10	RICONVERSIONE VARIETALE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - alberello pianeggiante		16.546,00	4.095,00	16.546,00	12.451,00	
A2.00.11	RICONVERSIONE VARIETALE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - alberello pendenza >15%		16.620,00	4.169,00	16.620,00	12.451,00	
A2.00.13	RICONVERSIONE VARIETALE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - pergola pianeggiante densità fino a 3251		32.729,00	24.178,00	32.729,00	8.551,00	
A2.00.14	RICONVERSIONE VARIETALE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - pergola densità fino a 3251 pendenza >15%		32.937,00	24.386,00	32.937,00	8.551,00	
A2.00.16	RICONVERSIONE VARIETALE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - pergola pianeggiante densità da 3252		37.030,00	25.572,00	37.030,00	11.458,00	
A2.00.17	RICONVERSIONE VARIETALE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - pergola densità da 3252 pendenza >15%		37.262,00	25.804,00	37.262,00	11.458,00	
A2.00.19	RICONVERSIONE VARIETALE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - tendone pianeggiante		31.241,00	24.310,00	31.241,00	6.931,00	

CODICE ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESTIRPO €	IMPIANTO NUOVO €	Importo strutture di sostegno (allegato 1 della Metodologia dei costi unitari) €	IMPORTO PER CALCOLO CONTRIBUTO - UTILIZZANDO MATERIALE DI SOSTEGNO NUOVO (comprensivo di costi per l'estirpo) €	IMPORTO PER CALCOLO CONTRIBUTO - UTILIZZANDO MATERIALE DI SOSTEGNO NON NUOVO (comprensivo di costi per l'estirpo €)	MANCATO REDDITO €
A2.00.20	RICONVERSIONE VARIETALE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - tendone pendenza >15%		31.636,00	24.705,00	31.636,00	6.931,00	
A3	RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO ANTICIPATO						
A3.00.01	RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 2000 a 3774 pianeggiante		22.698,00	11.886,00	22.698,00	10.812,00	
A3.00.02	RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 2000 a 3774 pendenza >15%		22.895,00	12.083,00	22.895,00	10.812,00	
A3.00.05	RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 3775 a 4107 pendenza >15%		24.063,00	12.816,00	24.063,00	11.247,00	
A3.00.07	RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 4108 pianeggiante		25.651,00	13.535,00	25.651,00	12.116,00	
A3.00.08	RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 4108 pendenza >15%		25.876,00	13.760,00	25.876,00	12.116,00	
A3.00.10	RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO ANTICIPATO - alberello pianeggiante		16.546,00	4.095,00	16.546,00	12.451,00	
A3.00.11	RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO ANTICIPATO - alberello pendenza >15%		16.620,00	4.169,00	16.620,00	12.451,00	
A3.00.13	RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO ANTICIPATO - pergola pianeggiante densità fino a 3251		32.729,00	24.178,00	32.729,00	8.551,00	
A3.00.14	RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO ANTICIPATO - pergola densità fino a 3251 pendenza >15%		32.937,00	24.386,00	32.937,00	8.551,00	
A3.00.16	RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO ANTICIPATO - pergola pianeggiante densità da 3252		37.030,00	25.572,00	37.030,00	11.458,00	
A3.00.17	RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO ANTICIPATO - pergola densità da 3252 pendenza >15%		37.262,00	25.804,00	37.262,00	11.458,00	
A3.00.19	RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO ANTICIPATO - tendone pianeggiante		31.241,00	24.310,00	31.241,00	6.931,00	
A3.00.20	RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO ANTICIPATO - tendone pendenza >15%		31.636,00	24.705,00	31.636,00	6.931,00	
B	RISTRUTTURAZIONE						
B1	RISTRUTTURAZIONE - ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO						
B1.21.01	RISTRUTTURAZIONE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 2000 a 3774 pianeggiante	1.968,00	22.698,00	11.886,00	24.666,00	12.780,00	SI
B1.21.04	RISTRUTTURAZIONE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 3775 a 4107 pianeggiante	1.968,00	23.854,00	12.606,00	25.822,00	13.216,00	SI
B1.21.05	RISTRUTTURAZIONE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 3775 a 4107 pendenza >15%	1.968,00	24.063,00	12.816,00	26.031,00	13.215,00	SI
B1.21.07	RISTRUTTURAZIONE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 4108 pianeggiante	1.968,00	25.651,00	13.535,00	27.619,00	14.084,00	SI
B1.21.08	RISTRUTTURAZIONE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 4108 pendenza >15%	1.968,00	25.876,00	13.760,00	27.844,00	14.084,00	SI
B1.21.10	RISTRUTTURAZIONE - Estirpo e reimpianto - alberello pianeggiante	1.968,00	16.546,00	4.095,00	18.514,00	14.419,00	SI
B1.21.11	RISTRUTTURAZIONE - Estirpo e reimpianto - alberello pendenza >15%	1.968,00	16.620,00	4.169,00	18.588,00	14.419,00	SI

CODICE ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESTIRPO €	IMPIANTO NUOVO €	Importo strutture di sostegno (allegato 1 della Metodologia dei costi unitari) €	IMPORTO PER CALCOLO CONTRIBUTO - UTILIZZANDO MATERIALE DI SOSTEGNO NUOVO (comprensivo di costi per l'estirpo) €	IMPORTO PER CALCOLO CONTRIBUTO - UTILIZZANDO MATERIALE DI SOSTEGNO NON NUOVO (comprensivo di costi per l'estirpo €)	MANCATO REDDITO €
B1.21.13	RISTRUTTURAZIONE - Estirpo e reimpianto - pergola pianeggiante densità fino a 3251	1.968,00	32.729,00	24.178,00	34.697,00	10.519,00	SI
B1.21.14	RISTRUTTURAZIONE - Estirpo e reimpianto - pergola densità fino a 3251 pendenza >15%	1.968,00	32.937,00	24.386,00	34.905,00	10.519,00	SI
B1.21.16	RISTRUTTURAZIONE - Estirpo e reimpianto - pergola pianeggiante densità da 3252	1.968,00	37.030,00	25.572,00	38.998,00	13.426,00	SI
B1.21.17	RISTRUTTURAZIONE - Estirpo e reimpianto - pergola densità da 3252 pendenza >15%	1.968,00	37.262,00	25.804,00	39.230,00	13.426,00	SI
B1.21.18	RISTRUTTURAZIONE - Estirpo e reimpianto - pergola densità da 3252 vitic. eroica	1.968,00	48.139,00	33.476,00	50.107,00	16.631,00	SI
B1.21.19	RISTRUTTURAZIONE - Estirpo e reimpianto - tendone pianeggiante	1.968,00	31.241,00	24.310,00	33.209,00	8.899,00	SI
B1.21.20	RISTRUTTURAZIONE - Estirpo e reimpianto - tendone pendenza >15%	1.968,00	31.636,00	24.705,00	33.604,00	8.899,00	SI
B2	RISTRUTTURAZIONE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE						
B2.00.01	RISTRUTTURAZIONE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - spalliera densità da 2000 a 3774 pianeggiante		22.698,00	11.886,00	22.698,00	10.812,00	
B2.00.02	RISTRUTTURAZIONE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - spalliera densità da 2000 a 3774 pendenza >15%		22.895,00	12.083,00	22.895,00	10.812,00	
B2.00.04	RISTRUTTURAZIONE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - spalliera densità da 3775 a 4107 pianeggiante		23.854,00	12.606,00	23.854,00	11.248,00	
B2.00.05	RISTRUTTURAZIONE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - spalliera densità da 3775 a 4107 pendenza >15%		24.063,00	12.816,00	24.063,00	11.247,00	
B2.00.07	RISTRUTTURAZIONE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - spalliera densità da 4108 pianeggiante		25.651,00	13.535,00	25.651,00	12.116,00	
B2.00.08	RISTRUTTURAZIONE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - spalliera densità da 4108 pendenza >15%		25.876,00	13.760,00	25.876,00	12.116,00	
B2.00.10	RISTRUTTURAZIONE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - alberello pianeggiante		16.546,00	4.095,00	16.546,00	12.451,00	
B2.00.11	RISTRUTTURAZIONE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - alberello pendenza >15%		16.620,00	4.169,00	16.620,00	12.451,00	
B2.00.13	RISTRUTTURAZIONE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - pergola pianeggiante densità fino a 3251		32.729,00	24.178,00	32.729,00	8.551,00	
B2.00.14	RISTRUTTURAZIONE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - pergola densità fino a 3251 pendenza >15%		32.937,00	24.386,00	32.937,00	8.551,00	
B2.00.16	RISTRUTTURAZIONE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - pergola pianeggiante densità da 3252		37.030,00	25.572,00	37.030,00	11.458,00	
B2.00.17	RISTRUTTURAZIONE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - pergola densità da 3252 pendenza >15%		37.262,00	25.804,00	37.262,00	11.458,00	
B2.00.19	RISTRUTTURAZIONE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - tendone pianeggiante		31.241,00	24.310,00	31.241,00	6.931,00	
B2.00.20	RISTRUTTURAZIONE - IMPIANTO CON AUTORIZZAZIONE - tendone pendenza >15%		31.636,00	24.705,00	31.636,00	6.931,00	
B3	RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO ANTICIPATO						

CODICE ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESTIRPO €	IMPIANTO NUOVO €	Importo strutture di sostegno (allegato 1 della Metodologia dei costi unitari) €	IMPORTO PER CALCOLO CONTRIBUTO - UTILIZZANDO MATERIALE DI SOSTEGNO NUOVO (comprensivo di costi per l'estirpo) €	IMPORTO PER CALCOLO CONTRIBUTO - UTILIZZANDO MATERIALE DI SOSTEGNO NON NUOVO (comprensivo di costi per l'estirpo) €)	MANCATO REDDITO €
B3.00.01	RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 2000 a 3774 pianeggiante		22.698,00	11.886,00	22.698,00	10.812,00	
B3.00.02	RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 2000 a 3774 pendenza >15%		22.895,00	12.083,00	22.895,00	10.812,00	
B3.00.04	RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 3775 a 4107 pianeggiante		23.854,00	12.606,00	23.854,00	11.248,00	
B3.00.05	RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 3775 a 4107 pendenza >15%		24.063,00	12.816,00	24.063,00	11.247,00	
B3.00.07	RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 4108 pianeggiante		25.651,00	13.535,00	25.651,00	12.116,00	
B3.00.08	RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 4108 pendenza >15%		25.876,00	13.760,00	25.876,00	12.116,00	
B3.00.10	RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO ANTICIPATO - alberello pianeggiante		16.546,00	4.095,00	16.546,00	12.451,00	
B3.00.11	RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO ANTICIPATO - alberello pendenza >15%		16.620,00	4.169,00	16.620,00	12.451,00	
B3.00.13	RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO ANTICIPATO - pergola pianeggiante densità fino a 3251		32.729,00	24.178,00	32.729,00	8.551,00	
B3.00.14	RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO ANTICIPATO - pergola densità fino a 3251 pendenza >15%		32.937,00	24.386,00	32.937,00	8.551,00	
B3.00.16	RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO ANTICIPATO - pergola pianeggiante densità da 3252		37.030,00	25.572,00	37.030,00	11.458,00	
B3.00.17	RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO ANTICIPATO - pergola densità da 3252 pendenza >15%		37.262,00	25.804,00	37.262,00	11.458,00	
B3.00.19	RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO ANTICIPATO - tendone pianeggiante		31.241,00	24.310,00	31.241,00	6.931,00	
B3.00.20	RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO ANTICIPATO - tendone pendenza >15%		31.636,00	24.705,00	31.636,00	6.931,00	
D	REIMPIANTO A SEGUITO DI ESTIRPAZIONE OBBLIGATORIA PER RAGIONI FITOSANITARIE						
D1	REIMPIANTO A SEGUITO DI ESTIRPAZIONE OBBLIGATORIA PER RAGIONI FITOSANITARIE						
D1.00.01	IMPIANTO PER RAGIONI FITOSANITARIE - IMPIANTO - spalliera densità da 2000 a 3774 pianeggiante		22.698,00	11.886,00	22.698,00	10.812,00	
D1.00.02	IMPIANTO PER RAGIONI FITOSANITARIE - IMPIANTO - spalliera densità da 2000 a 3774 pendenza >15%		22.895,00	12.083,00	22.895,00	10.812,00	
D1.00.04	IMPIANTO PER RAGIONI FITOSANITARIE - IMPIANTO - spalliera densità da 3775 a 4107 pianeggiante		23.854,00	12.606,00	23.854,00	11.248,00	
D1.00.05	IMPIANTO PER RAGIONI FITOSANITARIE - IMPIANTO - spalliera densità da 3775 a 4107 pendenza >15%		24.063,00	12.816,00	24.063,00	11.247,00	
D1.00.07	IMPIANTO PER RAGIONI FITOSANITARIE - IMPIANTO - spalliera densità da 4108 pianeggiante		25.651,00	13.535,00	25.651,00	12.116,00	

CODICE ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESTIRPO €	IMPIANTO NUOVO €	Importo strutture di sostegno (allegato 1 della Metodologia dei costi unitari) €	IMPORTO PER CALCOLO CONTRIBUTO - UTILIZZANDO MATERIALE DI SOSTEGNO NUOVO (comprensivo di costi per l'estirpo) €	IMPORTO PER CALCOLO CONTRIBUTO - UTILIZZANDO MATERIALE DI SOSTEGNO NON NUOVO (comprensivo di costi per l'estirpo €)	MANCATO REDDITO €
D1.00.08	IMPIANTO PER RAGIONI FITOSANITARIE - IMPIANTO - spalliera densità da 4108 pendenza >15%		25.876,00	13.760,00	25.876,00	12.116,00	
D1.00.10	IMPIANTO PER RAGIONI FITOSANITARIE - IMPIANTO - alberello pianeggiante		16.546,00	4.095,00	16.546,00	12.451,00	
D1.00.11	IMPIANTO PER RAGIONI FITOSANITARIE - IMPIANTO - alberello pendenza >15%		16.620,00	4.169,00	16.620,00	12.451,00	
D1.00.13	IMPIANTO PER RAGIONI FITOSANITARIE - IMPIANTO - pergola pianeggiante densità fino a 3251		32.729,00	24.178,00	32.729,00	8.551,00	
D1.00.14	IMPIANTO PER RAGIONI FITOSANITARIE - IMPIANTO - pergola densità fino a 3251 pendenza >15%		32.937,00	24.386,00	32.937,00	8.551,00	
D1.00.16	IMPIANTO PER RAGIONI FITOSANITARIE - IMPIANTO - pergola pianeggiante densità da 3252		37.030,00	25.572,00	37.030,00	11.458,00	
D1.00.17	IMPIANTO PER RAGIONI FITOSANITARIE - IMPIANTO - pergola densità da 3252 pendenza >15%		37.262,00	25.804,00	37.262,00	11.458,00	
D1.00.19	IMPIANTO PER RAGIONI FITOSANITARIE - IMPIANTO - tendone pianeggiante		31.241,00	24.310,00	31.241,00	6.931,00	
D1.00.20	IMPIANTO PER RAGIONI FITOSANITARIE - IMPIANTO - tendone pendenza >15%		31.636,00	24.705,00	31.636,00	6.931,00	
E	VIGNETO EROICO/ITICOLTURA EROICA						
E.A	VIGNETO EROICO RICONVERSIONE VARIETALE						
E.A1	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto						
E.A1.21.03	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 2000 a 3774 vitic. eroica	1.968,00	29.507,00	15.452,00	31.475,00	16.023,00	SI
E.A1.21.06	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 3775 a 4107 vitic. eroica	1.968,00	31.010,00	16.388,00	32.978,00	16.590,00	SI
E.A1.21.09	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 4108 vitic. eroica	1.968,00	33.346,00	17.595,00	35.314,00	17.719,00	SI
E.A1.21.12	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - alberello vitic. eroica	1.968,00	21.510,00	5.323,00	23.478,00	18.155,00	SI
E.A1.21.15	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - pergola densità fino a 3251 vitic. eroica	1.968,00	42.548,00	31.431,00	44.516,00	13.085,00	SI
E.A1.21.18	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - pergola densità da 3252 vitic. eroica	1.968,00	48.139,00	32.865,00	50.107,00	17.242,00	SI
E.A3	RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO ANTICIPATO						
E.A3.00.03	RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 2000 a 3774 vitic. eroica		29.507,00	15.452,00	29.507,00	14.055,00	
E.A3.00.06	RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 3775 a 4107 vitic. eroica		31.010,00	16.388,00	31.010,00	14.622,00	
E.A3.00.09	RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 4108 vitic. eroica		33.346,00	17.595,00	33.346,00	15.751,00	

CODICE ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESTIRPO €	IMPIANTO NUOVO €	Importo strutture di sostegno (allegato 1 della Metodologia dei costi unitari) €	IMPORTO PER CALCOLO CONTRIBUTO - UTILIZZANDO MATERIALE DI SOSTEGNO NUOVO (comprensivo di costi per l'estirpo) €	IMPORTO PER CALCOLO CONTRIBUTO - UTILIZZANDO MATERIALE DI SOSTEGNO NON NUOVO (comprensivo di costi per l'estirpo €)	MANCATO REDDITO €
E.A3.00.12	RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO ANTICIPATO - alberello vitic. eroica		21.510,00	5.323,00	21.510,00	16.187,00	
E.A3.00.15	RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO ANTICIPATO - pergola densità fino a 3251 vitic. eroica		42.548,00	31.431,00	42.548,00	11.117,00	
E.A3.00.18	RICONVERSIONE VARIETALE - REIMPIANTO ANTICIPATO - pergola densità da 3252 vitic. eroica		48.139,00	32.865,00	48.139,00	15.274,00	
E.B	VITICOLTURA EROICA RISTRUTTURAZIONE						
E.B1	RISTRUTTURAZIONE - ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO						
E.B1.21.03	RISTRUTTURAZIONE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 2000 a 3774 vitic. eroica	1.968,00	29.507,00	15.452,00	31.475,00	16.023,00	SI
E.B1.21.06	RISTRUTTURAZIONE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 3775 a 4107 vitic. eroica	1.968,00	31.010,00	16.388,00	32.978,00	16.590,00	SI
E.B1.21.09	RISTRUTTURAZIONE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 4108 vitic. eroica	1.968,00	33.346,00	17.595,00	35.314,00	17.719,00	SI
E.B1.21.12	RISTRUTTURAZIONE - Estirpo e reimpianto - alberello vitic. eroica	1.968,00	21.510,00	5.323,00	23.478,00	18.155,00	SI
E.B1.21.15	RISTRUTTURAZIONE - Estirpo e reimpianto - pergola densità fino a 3251 vitic. eroica	1.968,00	42.548,00	31.431,00	44.516,00	13.085,00	SI
E.B1.21.18	RISTRUTTURAZIONE - Estirpo e reimpianto - pergola densità da 3252 vitic. eroica	1.968,00	48.139,00	32.865,00	50.107,00	17.242,00	SI
E.B3	RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO ANTICIPATO						
E.B3.00.03	RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 2000 a 3774 vitic. eroica		29.507,00	15.452,00	29.507,00	14.055,00	
E.B3.00.06	RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 3775 a 4107 vitic. eroica		31.010,00	16.388,00	31.010,00	14.622,00	
E.B3.00.09	RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO ANTICIPATO - spalliera densità da 4108 vitic. eroica		33.346,00	17.595,00	33.346,00	15.751,00	
E.B3.00.12	RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO ANTICIPATO - alberello vitic. eroica		21.510,00	5.323,00	21.510,00	16.187,00	
E.B3.00.15	RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO ANTICIPATO - pergola densità fino a 3251 vitic. eroica		42.548,00	31.431,00	42.548,00	11.117,00	
E.B3.00.18	RISTRUTTURAZIONE - REIMPIANTO ANTICIPATO - pergola densità da 3252 vitic. eroica		48.139,00	32.865,00	48.139,00	15.274,00	
S	VIGNETO STORICO						
S.A1.21.01	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 2000 a 3774 pianeggiante	1.968,00	22.698,00	11.886,00	24.666,00	12.780,00	SI
S.A1.21.02	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 2000 a 3774 pendenza >15%	1.968,00	22.895,00	12.083,00	24.863,00	12.780,00	SI
S.A1.21.04	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 3775 a 4107 pianeggiante	1.968,00	23.854,00	15.452,00	25.822,00	10.370,00	SI
S.A1.21.07	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 4108 pianeggiante	1.968,00	25.651,00	12.816,00	27.619,00	14.803,00	SI

CODICE ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESTIRPO €	IMPIANTO NUOVO €	Importo strutture di sostegno (allegato 1 della Metodologia dei costi unitari) €	IMPORTO PER CALCOLO CONTRIBUTO - UTILIZZANDO MATERIALE DI SOSTEGNO NUOVO (comprensivo di costi per l'estirpo) €	IMPORTO PER CALCOLO CONTRIBUTO - UTILIZZANDO MATERIALE DI SOSTEGNO NON NUOVO (comprensivo di costi per l'estirpo €)	MANCATO REDDITO €
S.A1.21.08	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - spalliera densità da 4108 pendenza >15%	1.968,00	25.876,00	16.388,00	27.844,00	11.456,00	SI
S.A1.21.10	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - alberello pianeggiante	1.968,00	16.546,00	4.095,00	18.514,00	14.419,00	SI
S.A1.21.11	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - alberello pendenza >15%	1.968,00	16.620,00	4.169,00	18.588,00	14.419,00	SI
S.A1.21.13	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - pergola pianeggiante densità fino a 3251	1.968,00	32.729,00	13.760,00	34.697,00	20.937,00	SI
S.A1.21.14	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - pergola densità fino a 3251 pendenza >15%	1.968,00	32.937,00	17.595,00	34.905,00	17.310,00	SI
S.A1.21.16	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - pergola pianeggiante densità da 3252	1.968,00	37.030,00	25.572,00	38.998,00	13.426,00	SI
S.A1.21.17	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - pergola densità da 3252 pendenza >15%	1.968,00	37.262,00	25.804,00	39.230,00	13.426,00	SI
S.A1.21.19	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - tendone pianeggiante	1.968,00	31.241,00	24.310,00	33.209,00	8.899,00	SI
S.A1.21.20	RICONVERSIONE VARIETALE - Estirpo e reimpianto - tendone pendenza >15%	1.968,00	31.636,00	24.705,00	33.604,00	8.899,00	SI
S.D	REIMPIANTO A SEGUITO DI ESTIRPAZIONE OBBLIGATORIA PER RAGIONI FITOSANITARIE						
S.D1	REIMPIANTO A SEGUITO DI ESTIRPAZIONE OBBLIGATORIA PER RAGIONI FITOSANITARIE						
S.D1.00.01	IMPIANTO PER RAGIONI FITOSANITARIE - IMPIANTO - spalliera densità da 2000 a 3774 pianeggiante		22.698,00	11.886,00	22.698,00	10.812,00	
S.D1.00.02	IMPIANTO PER RAGIONI FITOSANITARIE - IMPIANTO - spalliera densità da 2000 a 3774 pendenza >15%		22.895,00	12.083,00	22.895,00	10.812,00	
S.D1.00.04	IMPIANTO PER RAGIONI FITOSANITARIE - IMPIANTO - spalliera densità da 3775 a 4107 pianeggiante		23.854,00	12.606,00	23.854,00	11.248,00	
S.D1.00.05	IMPIANTO PER RAGIONI FITOSANITARIE - IMPIANTO - spalliera densità da 3775 a 4107 pendenza >15%		24.063,00	12.816,00	24.063,00	11.247,00	
S.D1.00.08	IMPIANTO PER RAGIONI FITOSANITARIE - IMPIANTO - spalliera densità da 4108 pendenza >15%		25.876,00	13.760,00	25.876,00	12.116,00	
S.D1.00.10	IMPIANTO PER RAGIONI FITOSANITARIE - IMPIANTO - alberello pianeggiante		16.546,00	4.095,00	16.546,00	12.451,00	
S.D1.00.11	IMPIANTO PER RAGIONI FITOSANITARIE - IMPIANTO - alberello pendenza >15%		16.620,00	4.169,00	16.620,00	12.451,00	
S.D1.00.13	IMPIANTO PER RAGIONI FITOSANITARIE - IMPIANTO - pergola pianeggiante densità fino a 3251		32.729,00	24.178,00	32.729,00	8.551,00	
S.D1.00.14	IMPIANTO PER RAGIONI FITOSANITARIE - IMPIANTO - pergola densità fino a 3251 pendenza >15%		32.937,00	24.386,00	32.937,00	8.551,00	
S.D1.00.16	IMPIANTO PER RAGIONI FITOSANITARIE - IMPIANTO - pergola pianeggiante densità da 3252		37.030,00	25.572,00	37.030,00	11.458,00	

CODICE ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ESTIRPO €	IMPIANTO NUOVO €	Importo strutture di sostegno (allegato 1 della Metodologia dei costi unitari) €	IMPORTO PER CALCOLO CONTRIBUTO - UTILIZZANDO MATERIALE DI SOSTEGNO NUOVO (comprensivo di costi per l'estirpo) €	IMPORTO PER CALCOLO CONTRIBUTO - UTILIZZANDO MATERIALE DI SOSTEGNO NON NUOVO (comprensivo di costi per l'estirpo €)	MANCATO REDDITO €
S.D1.00.17	IMPIANTO PER RAGIONI FITOSANITARIE - IMPIANTO - pergola densità da 3252 pendenza >15%		37.262,00	25.804,00	37.262,00	11.458,00	
S.D1.00.19	IMPIANTO PER RAGIONI FITOSANITARIE - IMPIANTO - tendone pianeggiante		31.241,00	24.310,00	31.241,00	6.931,00	
S.D1.00.20	IMPIANTO PER RAGIONI FITOSANITARIE - IMPIANTO - tendone pendenza >15%		31.636,00	24.705,00	31.636,00	6.931,00	

A riguardo si precisa che:

- le TSCU della *Metodologia dei costi unitari* si applicano solo ai fini della determinazione del costo dell'impianto corrispondente all'attività indicata in domanda, e conseguente contributo unitario calcolato secondo l'intensità dell'aiuto prevista dall'articolo 59 del regolamento (UE) n. 2021/2115, non venendo meno gli adempimenti dei beneficiari in ordine al rispetto degli obblighi fiscali, tenuta della contabilità aziendale e conservazione della relativa documentazione;
- sono ammissibili al contributo i costi dell'impianto del vigneto ammesso di superficie pari o superiore a quella estirpata, se sono previsti ulteriori impianti a valere di autorizzazioni al reimpianto già rilasciate, che rispettano le caratteristiche, le forme di allevamento e le densità di impianto indicate nelle TSCU della *Metodologia dei costi unitari*;
- il costo unitario per l'estirpazione (€ 1.968,00) si riferisce all'estirpazione di vecchi impianti a parete (spalliera, guyot, cordone speronato, sylvoz, etc.) o tridimensionali (pergola, tendone, etc.), per le attività codici Attività primari A1, EA1, SA1, B1, EB1 e codici Attività secondari collegati (cfr. TABELLA n. 1 e n. 2) e solo in tal caso si aggiunge al costo unitario di impianto previsto dalle TSCU;
- la superficie estirpata viene misurata a norma dell'articolo 42 del regolamento (UE) 2022/126 (*superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari*), senza applicare la tolleranza tecnica;
- nel costo unitario di impianto, per le diverse tipologie previste in TABELLA n. 2, sono compresi esclusivamente i costi per le operazioni agronomiche di preparazione del terreno e i costi del materiale vegetale e delle strutture di sostegno e la loro messa a dimora, ove previste dalla tipologia impiantistica selezionata, previsti nelle TSCU della *Metodologia dei costi unitari*;
- esclusivamente in caso di attività codici Attività primaria A1, EA1, SA1, B1, EB1 e codici Attività secondari collegati (cfr. TABELLA n. 1 e TABELLA n. 2) al costo del contributo ad ettaro di impianto si aggiunge l'importo dell'indennizzo per mancato reddito di **€ 2.300** (cfr. anche paragrafo 6.2 lettera a2);

- i livelli di costo ad ettaro per tipologia attività riportata in TABELLA n. 2 (pianeggiante, pendenza superiore al 15%, vigneto eroico) sono definiti in base alle caratteristiche delle superfici interessate presenti nel Fascicolo aziendale;
- esclusivamente ai “vigneti eroici” che alla data di approvazione della graduatoria regionale risulteranno iscritti nell’Elenco regionale viene riconosciuto il contributo corrispondente all’impianto con la specificazione “vigneto eroico” in relazione alla forma di allevamento e densità di impianto prevista nella *Metodologia dei costi unitari*;
- ai “vigneti storici” che alla data di approvazione della graduatoria regionale risulteranno iscritti nell’Elenco regionale viene riconosciuto il contributo corrispondente alla tipologia impiantistica base in relazione alla forma di allevamento e densità di impianto prevista nella *Metodologia dei costi unitari*;
- i costi unitari per gli impianti ad alberello, pergola e tendone, in relazione alla densità di impianto prevista nella *Metodologia dei costi unitari*, si applicano solo nel caso di interventi su “vigneti storici” che alla data di approvazione della graduatoria sono iscritti nell’Elenco regionale con dette forme di allevamento.

Il sostegno comunitario previsto dall’intervento della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti non è cumulabile con altri aiuti comunitari riguardanti, al contempo, le medesime superfici ed operazioni.

7. Modalità di erogazione del sostegno

Il sostegno è erogato dall’Organismo Pagatore AGEA direttamente al singolo beneficiario in relazione alla superficie vitata, definita in conformità dell’articolo 42 comma 1 del regolamento delegato (UE) 2022/126, data dalla superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari.

Il sostegno è versato solo dopo la verifica che l’intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata secondo la tempistica definita nel bando regionale in attuazione delle Istruzioni operative di OP Agea n. 6/2025 e, comunque, entro 12 mesi dalla presentazione da parte del beneficiario della domanda di pagamento finale, valida e completa.

Tuttavia, in base a quanto disposto al comma 7 dell’articolo 8 del decreto ministeriale n. 065206/2024, nel caso sia richiesto un anticipo, lo stesso è erogato nella misura dell’80%, a condizione che il beneficiario abbia depositato l’apposita fidejussione.

Per l’esercizio finanziario 2025/2026 pertanto il pagamento dell’aiuto può essere richiesto unicamente nelle seguenti forme:

1. A COLLAUDO. La domanda di pagamento di saldo, a termine lavori, a fronte della domanda di sostegno con richiesta di pagamento a collaudo, deve essere presentata nel rispetto del cronoprogramma indicato in domanda di sostegno e comunque entro la fine dell’esercizio finanziario 2025/2026;
2. A FIDEJUSSIONE, previa presentazione di garanzia fidejussoria e SUCCESSIVO SALDO A TERMINE DEI LAVORI. Il pagamento dell’aiuto viene essere effettuato anticipatamente, prima della conclusione dei lavori, per l’80% del contributo ammesso a finanziamento per l’intera operazione entro l’esercizio finanziario

2025/2026, e successivo saldo del 20% al termine dei lavori, esclusivamente a condizione che il richiedente selezioni in domanda di sostegno la modalità di erogazione dell'aiuto a fidejussione, che prevede la costituzione di una garanzia fideiussoria a favore di AGEA OP, pari al 110% del valore dell'anticipo liquidabile. La domanda di pagamento di saldo per l'erogazione del restante 20% del contributo finanziato e per lo svincolo della polizza fideiussoria deve essere presentata entro la scadenza indicata nel cronoprogramma della domanda di sostegno e comunque entro e non oltre la fine dell'esercizio finanziario 2026/2027.

In caso di domande di sostegno a fidejussione:

- non è consentita la presentazione della domanda di pagamento di saldo nell'esercizio finanziario 2025/2026
- il pagamento dei saldi previsti entro e non oltre l'esercizio finanziario 2026/2027 è subordinato all'assegnazione delle risorse alla Regione Marche, tramite apposito atto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste per lo stesso esercizio.

I termini per la presentazione delle domande di pagamento dell'anticipo e di saldo, la documentazione a corredo e i relativi controlli ai fini dell'erogazione dell'aiuto sono stabiliti nel bando regionale in conformità alle Istruzioni operative n. 6/2025 di AGEA OP.

8. Variazioni progettuali

È consentita la possibilità di presentare **variazioni** al progetto iniziale ammesso (**Varianti e Modifiche minori**), nel caso il cui beneficiario ne riscontri la necessità.

Non è possibile modificare, tramite rettifica e/o variazione progettuale, la domanda di sostegno prima dell'approvazione della stessa.

Varianti e modifiche minori non possono:

- cambiare la strategia del progetto approvato. Non modifica la strategia, il cambio di attività da riconversione a ristrutturazione o viceversa;
- alterare l'efficacia dei controlli *ex-ante* eventualmente già effettuati
- alterare la programmazione finanziaria e pertanto le stesse non possono comportare:
 - riduzione/aumento della superficie ammessa;
 - variazioni di intervento nella TSCU che determinino una differenza di spesa unitaria superiore al 20%. Eventuali variazioni di intervento nella TSCU che comportino una maggiore spesa unitaria dell'intervento, se ammissibili, saranno a totale carico del beneficiario. Variazioni che determinino invece una riduzione della spesa unitaria nella TSCU nel limite del 20% determineranno una riduzione del contributo concesso e di conseguenza dell'importo erogabile in sede di saldo;
- comportare una variazione dei punteggi dei criteri di priorità tali da incidere sulla finanziabilità della domanda ammessa. La variante e/o la modifica minore può determinare la modifica del punteggio attribuito alla domanda in fase di approvazione, determinando anche una nuova posizione in graduatoria, ma a condizione che la stessa resti finanziabile.

Laddove la variante e/o la modifica minore non rispetti anche una sola delle suddette condizioni, il contributo concesso viene revocato.

Nel bando regionale sono dettagliate le procedure per la presentazione delle variazioni progettuali ed i relativi controlli.

8.1 Varianti

Le "Varianti" debbono essere presentate prima della loro esecuzione ed autorizzate dalla Regione purché non compromettano gli obiettivi dell'operazione nel suo insieme e siano debitamente giustificate e comunicate entro termini che saranno stabiliti nel bando in conformità alle Istruzioni operative di OP Agea n. 6/2025.

È prevista la possibilità di presentare esclusivamente le seguenti richieste di variante al progetto iniziale approvato:

1. tipologia di erogazione del contributo, esclusivamente da collaudo a fidejussione e successivo saldo;
2. cronoprogramma, ossia del termine di esecuzione delle attività finanziate, esclusivamente per le domande di sostegno a fidejussione in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie per l'esercizio finanziario coinvolto e qualora sia prevista la prosecuzione del programma di finanziamento unionale successivamente al 15/10/2027;
3. beneficiario, nei casi di subentro nella titolarità della domanda iniziale.

Nel caso in cui la necessità di apportare una variante determini un aumento del contributo richiesto in variante rispetto a quanto richiesto in domanda di sostegno, anche nel caso di approvazione della variante stessa, la differenza del maggior contributo non potrà essere riconosciuta.

Non sono ammesse varianti diverse da quelle espressamente indicate in questo paragrafo.

8.2 Modifiche minori

Per "Modifiche minori" si intendono tutte le variazioni progettuali non comprese nelle varianti di cui al punto 8.1 che consentono di apportare modifiche all'operazione inizialmente approvata, quali:

- 1) cambio di ubicazione del nuovo impianto (foglio, particella) rientrante nello stesso range di pendenza, fatta eccezione per interventi riguardanti i "vigneti storici" per i quali non sono mai ammesse variazioni di ubicazione;
- 2) varietà;
- 3) forma di allevamento;
- 4) sesto d'impianto, rientrante nello stesso range di materiale vegetale utilizzato;
- 5) variazioni alle attività da eseguire, fermo restando il rispetto delle condizioni previste nel presente paragrafo 8.

Le modifiche minori sono attuate senza la preventiva autorizzazione ma devono comunque essere comunicate alla Regione, ed eseguite, al più tardi entro la data di presentazione della domanda di pagamento di saldo finale e sono verificate nel corso dell'istruttoria di detta domanda. La mancata comunicazione della modifica minore comporta l'inammissibilità delle variazioni apportate.

Variazioni che comportino una riduzione della spesa unitaria nella TSCU nel limite del 20% determineranno una riduzione del contributo concesso e quindi dell'importo erogabile in sede di saldo.

Variazioni che comportino una riduzione della spesa unitaria nella TSCU superiore del 20% non sono ammesse. Qualora riscontrate in sede di controllo finale verrà revocato il contributo.

Modifiche minori che comportino il superamento dell'importo totale del sostegno approvato per l'operazione saranno accolte senza modificare il contributo concesso.

Impianti che all'atto del controllo finale a saldo dovessero risultare difformi - nella superficie, nelle caratteristiche del vigneto impiantato, nel materiale di sostegno impiegato - rispetto a quanto riportato in domanda di saldo non sono ammissibili all'aiuto con decadenza parziale\totale dell'operazione, revoca dell'aiuto concesso con applicazione di sanzioni di cui all'articolo 24-sexies del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 *Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune, come modificato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n.188.*

9. Impegni e vincolo di mantenimento dell'investimento finanziato

I richiedenti ammessi all'aiuto per la Ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono responsabili della realizzazione degli interventi, nonché dei successivi adempimenti connessi.

I beneficiari, con l'adesione all'intervento Ristrutturazione e riconversione dei vigneti si impegnano che i vigneti finanziati, a fine intervento:

- siano conformi a quanto approvato in domanda di sostegno, o successiva variazione, alle condizioni previste dal presente allegato;
- siano iscritti nello Schedario viticolo e idonei alla produzione di vini a DOP o a IGP delle Marche indicati nella domanda di sostegno approvata;
- siano razionali e idonei alla meccanizzazione parziale o integrale e la relativa tipologia impiantistica preveda strutture portanti in grado di sostenere i diversi livelli di meccanizzazione (parziale o totale). Fanno eccezione i "vigneti storici" che comunque debbono essere impiantati prevedendo l'utilizzo esclusivo di pali di legno;
- in caso di "vigneti eroici" e "vigneti storici", di cui ai paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, mantengano le condizioni per il riconoscimento che ne hanno consentito l'iscrizione nell'Elenco regionale ed eventuali modifiche degli elementi caratterizzanti il paesaggio viticolo siano eseguite nel modo meno invasivo e il più rispettoso possibile della tradizione locale.

I beneficiari dell'aiuto alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti debbono altresì, a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2022/126, mantenere la proprietà ed il possesso dei vigneti oggetto di finanziamento per un periodo di almeno 5 anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale, pena la restituzione del contributo percepito in proporzione alla durata residua dell'inosservanza.

Se l'investimento è effettuato su un terreno preso in affitto, il requisito relativo alla proprietà del beneficiario non si applica, a condizione che l'investimento stesso rimanga in possesso del beneficiario per lo stesso periodo di vincolo quinquennale.

Eventuali subentri comunque devono essere richiesti, preventivamente e debitamente motivati, alla Regione che dovrà valutare e comunicare l'accettazione\diniego.

La mancata comunicazione preventiva dell'inosservanza del vincolo di mantenimento quinquennale, alla Regione, comporta comunque la restituzione dell'intero contributo erogato.

Laddove il beneficiario cessi un'attività produttiva a causa di un fallimento non fraudolento, l'aiuto finanziario non viene recuperato a condizione che il subentrante mantenga gli impegni per la durata residua del vincolo quinquennale.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto ministeriale 2 dicembre 2024, n. 0635206, le penali o sanzioni non sono irrogate in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali, individuate a livello unionale e/o nazionale, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116, comunicate, valutate e debitamente riconosciute dalla Regione. A tal fine occorre verificare che nei casi o nelle circostanze invocate non si configuri indebito vantaggio per i soggetti interessati. La realizzazione di un vantaggio "indebito" può essere sia diretta che indiretta ed è costituita da benefici non solo economici, anche non necessariamente immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme o con i principi dell'ordinamento comunitario e nazionale.

Le superfici vitate oggetto di sostegno alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti devono mantenere la loro destinazione d'uso per almeno 5 anni dalla data di presentazione della domanda di saldo ed essere oggetto di coltivazione ordinaria, fatti salvi i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali debitamente documentati previsti dalla normativa comunitaria e/o nazionale vigente, pena la restituzione del sostegno percepito. Tali superfici non possono, pertanto, né essere estirpate né subire modifiche al vitigno impiantato, sesto di impianto (o numero di ceppi) e forma di allevamento per almeno 5 anni decorrenti data di presentazione della domanda di saldo.

A norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2021/2115, gli aiuti inerenti al settore vitivinicolo non sono soggetti alla condizionalità.

10. Controlli e misure per l'attuazione dell'intervento

I controlli amministrativi e in loco sulle domande di adesione all'intervento Ristrutturazione e riconversione dei vigneti sono effettuati sulla base di quanto disposto dal decreto ministeriale n. 410748 del 04/08/2023 *Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi di sostegno specifici previsti nell'ambito del Piano strategico nazionale della PAC per determinati settori*, nonché nel rispetto di quanto stabilito da OP AGEA per definire le procedure di autorizzazione dei pagamenti, tenuto conto che:

- a) la conformità con le disposizioni in materia di sostegno alle operazioni di ristrutturazione e di riconversione è verificata sulla base dello Schedario viticolo;
- b) i controlli amministrativi sulle domande di sostegno, di variante e di pagamento sono sistematici;

c) i controlli *in loco* sono:

- i. a campione, sulle domande di sostegno prima delle operazioni (controlli *ex ante*), relativamente all'esistenza dei vigneti, all'esclusione del rinnovo normale dei vigneti e agli estirpi dei vigneti;
- ii. sistematici, sulle domande di pagamento e comprendono la verifica dell'avvio e conclusione delle operazioni ed il rispetto dell'applicazione delle TSCU per le voci ivi incluse;

d) i controlli *ex post*, sono svolti a campione annualmente, sulle operazioni finanziate, e comprendono la verifica che l'investimento finanziato resti di proprietà e in possesso del beneficiario per un periodo di almeno cinque anni decorrenti dalla data di presentazione della domanda di pagamento a saldo finale.

I controlli relativi all'avvio e alla conclusione dell'operazione possono anche essere attuati con accertamenti da remoto con documentazione fotografica georeferenziata o fiscale relativa ai materiali e servizi acquistati fornita dal beneficiario.

Nel bando saranno definiti le ulteriori specifiche per la verifica della corretta applicazione dei costi unitari sulla base della circolare di AGEA Coordinamento prot. n.8699 del 04/02/2024.

11. Recuperi, penalità e sanzioni

Si applicano le disposizioni previste all'articolo 12 del decreto ministeriale 0635206/2024 in conformità all'articolo 24-*sexies* del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n.188.

Per usufruire legittimamente dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di aiuto.

La normativa richiamata prevede le seguenti fattispecie:

1. I beneficiari dell'aiuto all'intervento Ristrutturazione e riconversione che non realizzano sull'intera superficie l'intervento oggetto della domanda di aiuto, sono soggetti alle seguenti sanzioni:
 - a. se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda approvata è di minima entità e comunque non superiore al 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
 - b. se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda di aiuto supera il 20% ma è uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
 - c. se la differenza tra la superficie realizzata e quella indicata nella domanda è superiore al 50%, l'aiuto è negato e, se già concesso, è integralmente restituito.
2. Nelle ipotesi di cui al punto 1, in caso di forza maggiore o circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria e nazionale, ai beneficiari che dimostrano di aver raggiunto l'obiettivo generale dell'operazione è riconosciuto un aiuto pari all'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata, salvo il recupero di quanto ricevuto a titolo di anticipo per la parte non attuata maggiorato del 10%.

3. I beneficiari di cui al punto 1 che hanno ricevuto l'anticipo sono esclusi per tre anni dall'accesso ai contributi per la Ristrutturazione e riconversione dei vigneti e si procede all'incameramento della fideiussione nelle seguenti ipotesi:
- se realizzano l'intervento su una superficie differente rispetto a quella approvata in misura superiore al 50%;
 - se rinunciano all'intervento o sono soggetti a revoca dell'aiuto concesso;
 - se presentano la domanda del pagamento del saldo finale oltre cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito;
 - se non presentano la domanda di pagamento del saldo finale.
4. I beneficiari dell'aiuto previsto per l'intervento Ristrutturazione e riconversione dei vigneti che non hanno ricevuto l'anticipo del contributo sono esclusi per un anno dall'accesso all'aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti nelle seguenti ipotesi:
- presentazione delle domande di pagamento del saldo oltre cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito;
 - mancata presentazione della domanda di pagamento del saldo;
 - presentazione della rinuncia al contributo concesso, successivamente al trentesimo giorno antecedente la data di scadenza della presentazione delle domande di pagamento del saldo.

Al beneficiario che presenta la domanda di pagamento del saldo entro il quinto giorno, da calendario, successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda stessa, viene applicata una penalità pari all'1% del contributo accertato e riconosciuto, per ogni giorno di ritardo a partire dal primo giorno successivo a quello della predetta scadenza. Le domande di pagamento, presentate oltre i cinque giorni dalla scadenza del termine previsto, sono rigettate.

Le penalità di esclusione dall'intervento della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, di 1 o 3 anni, non sono applicate nei casi di cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali previste dalla normativa comunitaria (previste dalla normativa comunitaria all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116 e/o nazionale comunicate, valutate e debitamente riconosciute.

Se la Regione/OP ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o se sono stati avviati i controlli *in loco* o se da questi emergono inadempienze, non sono riconosciute le cause di forza maggiore con riguardo alle parti di tali documenti che presentano inadempienze.

Le situazioni sanzionabili previste dal presente paragrafo sono così schematizzate, come da allegato IV del decreto ministeriale n. 0635206/2024:

Fattispecie riscontrata	Da restituire o incamerare o erogare	Esclusione dalla Ristrutturazione e riconversione vigneti
Scostamento <= al 20%	Aiuto erogato sulla base della superficie realizzata	NO
Scostamento > 20% e < del 50%	[Realizzato - (% Scostamento*2)]	NO
	Se erogato Anticipo: Acconto 80% - [Realizzato - (% Scostamento*2)]	
Scostamento >= al 50%	L'aiuto non viene erogato	NO

Fattispecie riscontrata	Da restituire o incamerare o erogare	Esclusione dalla Ristrutturazione e riconversione vigneti
	<i>Se erogato Anticipo:</i> 100% dell'Anticipo ricevuto + 10%*	3 anni
Domanda di pagamento a saldo (dopo aver erogato anticipo) non presentata o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza	100% dell'Anticipo ricevuto + 10%*	3 anni
Rinuncia (o revoca) presentata da beneficiari che hanno in precedenza ricevuto l'anticipo del contributo		
Domanda di pagamento a saldo (senza aver erogato l'anticipo), non presentata o presentata oltre il 5° giorno dalla scadenza, oppure	L'aiuto concesso non viene erogato	1 anno⁷
Rinuncia (o revoca) presentata negli ultimi 30 giorni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di saldo (senza erogazione di anticipo)		
Presentazione della domanda di pagamento nei 5 giorni successivi la scadenza per la presentazione della domanda di pagamento	Riduzione dell'1% del contributo liquidabile finale per ogni giorno di ritardata presentazione, fino al 5° gg compreso (Max -5% del contributo al 5° giorno)	NO

12. Demarcazione tra PSR/CSR e OCM – Settore Vitivinicolo

Al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2021/2116, la demarcazione dell'intervento Ristrutturazione e riconversione dei vigneti con altri strumenti finanziari è quella individuata dall'elenco delle azioni finanziate sull'OCM vitivinicola di cui all'Allegato B. Tale demarcazione, nonché il relativo sistema di controllo, è altresì inserita nel Piano Strategico Nazionale presentato alla Commissione europea al 31 dicembre 2021 ss.mm.ii.. Pertanto, gli investimenti richiesti a contributo a valere sul presente atto possono accedere esclusivamente all'intervento del settore vitivinicolo dell'intervento Ristrutturazione e riconversione dei vigneti a norma dell'articolo 58 comma 1 lettera a) del regolamento (UE) n. 2021/2115 e non possono essere oggetto di aiuto a valere sugli interventi afferenti al PSR Marche 2014/2022 e CSR Marche 2023/2027.

Nel bando saranno fornite le specifiche necessarie al fine di evitare che venga eluso il divieto di doppio finanziamento.

13. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva assegnata al bando della campagna 2025/2026 è pari a **€ 2.000.000,00**, di cui è riservata la quota del:

- a) 20%, pari a **€ 400.000,00**, alle domande per interventi nei "vigneti eroici" e "vigneti storici" iscritti nell'Elenco regionale (cfr. paragrafo 3.1.1), in conformità all'articolo 9 comma 1 del decreto ministeriale n. 0635206/2024 e circolare di Agea Coordinamento prot n. 1090/2025;

⁷ Non applicabile in caso di CFM\CE.

- b) 5%, pari a € 100.000,00, alle domande di sostegno per reimpianto per motivi fitosanitari (cfr. paragrafo 3.1.2), in conformità all'articolo 10 comma 3 del decreto ministeriale n. 0635206/2024 e circolare di Agea Coordinamento prot n. 1090/2025.

Le risorse delle riserve di cui alle lettere a) e b) non utilizzate in parte o *in toto*, sono destinate all'intervento principale.

14. Disposizioni finali e di coordinamento

Per quanto non specificatamente indicato nel presente allegato si deve fare riferimento alla normativa comunitaria vigente citata, alle disposizioni nazionali di attuazione dell'intervento contenute nel decreto ministeriale n. 0635206/2024, alla circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 1090/2025 e prot. n. 8699/2025 e nelle Istruzioni operative di OP AGEA n. 6/2025 per la campagna 2025/2026.

Le procedure e i relativi termini per l'applicazione delle presenti disposizioni saranno stabiliti con il bando regionale di attuazione dell'intervento della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2025/2026 adottato con decreto del dirigente del Settore Agroambiente - SDA di AN. Nel bando saranno stabiliti termini e modalità per la presentazione delle domande di sostegno/variante/pagamento di anticipo e di saldo, la documentazione a corredo delle stesse, le procedure per i controlli tecnico-amministrativi di ricevibilità e ammissibilità delle predette domande nonché le procedure relative ai recuperi, penalità e sanzioni in applicazione del decreto ministeriale n. 0635206/2024, del D.lgs n. 42/2023 ss.mm.ii., del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023 n. 410748 e disposizioni di AGEA, Area Coordinamento e Organismo pagatore.

Le disposizioni contenute nel presente atto potranno essere aggiornate qualora fossero emanate nuove disposizioni a livello nazionale dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da AGEA, Area Coordinamento e Organismo pagatore.

Il Dirigente competente potrà inoltre apportare, con propri atti, eventuali adeguamenti necessari per il buon funzionamento delle attività, tenuto conto degli indirizzi e le scelte approvate con il presente allegato.
